



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 13.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 31.7.2006 il ricorrente sottoscriveva, in qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, un contratto di leasing del valore di € 41.441,50, impegnandosi, anche quale fideiussore, alle corrispondenti prestazioni.

In relazione al furto del bene locato, in data 8.11.2007, il locatario veniva invitato a corrispondere la somma di € 28.329,18, con riserva di compensazione con l'eventuale indennizzo da liquidarsi da parte della compagnia assicuratrice direttamente in favore del soggetto ora resistente. Quest'ultimo, perciò, ricevuto l'indennizzo, con nota del 17.6.2008 richiedeva il pagamento di € 10.616,55 quale debito residuo. Con nota del 15.12.2008,



veniva ribadita la richiesta di pagamento del “residuo debito”, ammontante, “per effetto degli interessi di mora”, a € 11.057,64.

In data 20.1.2009, allora, il cliente proponeva il pagamento di € 7.000 “entro il 10.2.2009 a saldo e stralcio della sua posizione”. La proposta non veniva seguita però dal versamento al quale l'accettazione della proposta era stata espressamente condizionata.

Tanto premesso, con reclamo del 31.1.2011 il ricorrente contestava la permanenza in Crif di una segnalazione a suo carico per ritardi non regolarizzati al 31.12.2010. In particolare, datando la fine del rapporto principale al mese di novembre 2007, reputava la segnalazione “completamente fuori termine”, essendo giunto a scadenza il periodo fissato dalle disposizioni per il relativo mantenimento (“36 mesi dalla data di fine rapporto”). Fatti “salvi i diritti di riscossione del debito, se dovuto”, chiedeva la cancellazione del dato.

L'intermediario non forniva riscontro.

Il ricorrente ha quindi sostanzialmente reiterato le proprie conclusioni avanti l'ABF.

Nelle controdeduzioni, la società resistente ha sostenuto che la data di scadenza contrattuale va individuata nel 31.7.2011, “come si evince dalle condizioni contrattuali, e non [nell'] 8.11.2007”, da ciò facendo derivare l'infondatezza delle asserzioni della parte istante. Al riguardo ha dichiarato che “nel caso di specie, i termini indicati dalla normativa non possono considerarsi decorsi in quanto il contratto de quo non è contrattualmente scaduto, non è cessato, non è stato interessato da vicende rilevanti relative a pagamenti che al contrario nonostante le numerose promesse fatte [il ricorrente] non ha mai effettuato a definizione della controversia”. Perciò, ritenendo il ricorso “un evidente ed ulteriore pretesto per non onorare il debito ancora pendente”, ha domandato di rigettarlo.

DIRITTO

Conviene premettere che la questione concerne l'attualità delle condizioni legittimanti il censimento del fideiussore in Crif, rimanendo indisputata la residua obbligazione principale del debitore principale, terzo agli effetti che interessano qui.

Non è revocabile in dubbio che le obbligazioni per le quali il fideiussore si è costituito garante dell'adempimento includano i pagamenti residuanti pur a seguito di “perdita, deterioramento, furto” (art. 5), donde il debitore (Utilizzatore) “si obbliga a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, una somma determinata [...]”, e così il creditore (Concedente) “si obbliga a compensare il debito verso l'Utilizzatore con eventuali indennizzi assicurativi se già incassati”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ora, è di obbligazioni del genere che tra le parti del negozio di leasing si vanta (ovvero si resiste al-) l'adempimento, ed è incontestato tra le parti del presente giudizio che un'obbligazione dell'utilizzatore verso il concedente sussista ulteriormente, tanto più che l'effetto risolutivo del contratto di leasing avrebbe tra le relative parti postulato forme il cui assolvimento neppure risulta allegato (l'art. 8 di quel contratto recita, infatti: "Qualora l'Utilizzatore sia inadempiente anche ad una sola delle seguenti norme contrattuali, il Concedente *potrà*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.. risolvere il contratto dandone comunicazione all'Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata a.r: [...] art. 5 (Perdita -Deterioramento - Furto) [...]").

Nè la proposta transattiva che avrebbe in astratto potuto autonomamente estinguere l'obbligazione di garanzia che fa capo all'odierno ricorrente verso l'intermediario appare essersi perfezionata con la conseguente ed efficace accettazione di quest'ultimo.

In definitiva, permane -con l'attualità di una delle obbligazioni principali garantite e il suo costante inadempimento- la condizione legittimante l'iscrizione del fideiussore in Crif per la speculare *mora debendi*. Di qui viene l'inaccogliabilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI